



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONALE

[REG. (CE) N. 1698/2005 DEL CONSIGLIO, DEL 20 SETTEMBRE 2005, ART. 77 E 78]

D.G.R. n. 38 – 8158 del 4 febbraio 2008

Art. 1
(Composizione)

Il Comitato regionale di Sorveglianza sull'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte è previsto al Capitolo 12 "Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione prevista del Comitato di Sorveglianza", punto 12.2 del PSR.

Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dal Presidente della Regione, autorità responsabile dell'attuazione del PSR o, in sua assenza, da un suo delegato, ed è composto da:

- gli Assessori all'Agricoltura, alla Montagna e Foreste, all'Ambiente e al Coordinamento delle politiche comunitarie;
- i responsabili delle Direzioni e dei Settori Regionali coinvolti nella programmazione e nel coordinamento della gestione delle misure;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del POR FESR della Regione Piemonte;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del POR FSE della Regione Piemonte;
- un rappresentante dell'Autorità responsabile dell'attuazione del FEP nella Regione Piemonte;
- il responsabile della Direzione Regionale Ambiente quale Autorità ambientale della Regione Piemonte;
- un rappresentante della Commissione (DG AGRI) con funzioni consultive;
- un rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF);
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE;
- un rappresentante dell'Organismo Pagatore Regionale, quale Autorità di pagamento;
- un rappresentante per ciascuna delle 8 Amministrazioni Provinciali;
- quattro rappresentanti designati dall'UNCEM regionale;
- un rappresentante dell'Associazione dei comuni piemontesi;
- un rappresentante dell'Associazione dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.);
- un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Professionali agricole e cooperativistiche agricole maggiormente rappresentative;
- un rappresentante delle associazioni forestali maggiormente rappresentative.
- un rappresentante delle associazioni del Commercio;
- un rappresentante delle associazioni dei Consumatori;
- un rappresentante delle associazioni dell'Artigianato;
- un rappresentante delle associazioni Industriali;
- un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori maggiormente rappresentative (CGIL, CISL, UIL);

- un rappresentante per ciascuna delle quattro associazioni ambientaliste, maggiormente rappresentative;
- un rappresentante del Comitato regionale per le pari opportunità.

Il rappresentante della Commissione Europea partecipa ai lavori del Comitato, di propria iniziativa e con funzioni consultive.

Il Comitato è composto così come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 – 8158 del 4 febbraio 2008.

Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il Valutatore indipendente, il CSI Piemonte ed eventuali altri membri non permanenti in funzione della specificità degli interventi previsti all'ordine del giorno.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

Art. 2

(Compiti)

Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma di sviluppo rurale. A tal fine svolge i seguenti compiti indicati nell'art. 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005:

- a) è consultato, entro i quattro mesi successivi all'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- b) verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma, sulla base dei documenti forniti dall'autorità di gestione;
- c) esamina i risultati del programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun asse e le valutazioni periodiche;
- d) esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione;
- e) ha facoltà di proporre all'autorità di gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;
- f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR e le modifiche del programma di sviluppo rurale.

Art. 3

(Convocazione e Riunioni)

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Le riunioni si tengono presso la sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri è presente all'inizio dei lavori.

Le riunioni possono essere precedute da consultazioni e riunioni tecniche preparatorie.

Art. 4

(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, e, in casi di urgenza motivata, può presentare all'esame del Comitato argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro vengono trasmessi per posta elettronica almeno due settimane prima della riunione. Quando il sistema lo consentirà, la Commissione riceverà tutta la documentazione via SFC.

In casi eccezionali e motivati i documenti potranno essere consegnati durante la riunione o trasmessi anche successivamente.

Il Presidente può ugualmente consultare i membri del Comitato attraverso una procedura scritta, come disciplinata dal regolamento interno del Comitato (art.7).

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

Art. 5

(Deliberazioni)

Partecipano al Comitato con funzione deliberante, ferma restando la responsabilità dell'Autorità di Gestione ai sensi dell'art 77 del Reg (CE) n. 1698/2005 e del paragrafo 11.1 "Autorità di Gestione" del PSR:

- gli Assessori all'Agricoltura, alla Montagna e Foreste, all'Ambiente e al Coordinamento delle politiche comunitarie;
- il rappresentante dell'Autorità di Gestione del POR FESR della Regione Piemonte;
- il rappresentante dell'Autorità di Gestione del POR FSE della Regione Piemonte;
- il rappresentante dell'Autorità responsabile dell'attuazione del FEP nella Regione Piemonte;

- i responsabili delle Direzioni e dei Settori Regionali coinvolti nella programmazione e nel coordinamento della gestione delle misure;
- il responsabile della Direzione Regionale Ambiente quale Autorità ambientale della Regione Piemonte;
- il rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF);
- il rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE;
- un rappresentante per ciascuna delle 8 Amministrazioni Provinciali;
- i quattro rappresentanti designati dall'UNCCEM regionale;
- il rappresentante dell'Associazione dei comuni piemontesi;

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei componenti, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Le decisioni del Comitato sono assunte sulla base della prassi del consenso dei membri con funzione deliberante presenti, già consolidata nel contesto delle precedenti esperienze di programmazione regionali e nazionali.

Art. 6 (Verbali)

I verbali delle riunioni sono inviati ai membri del Comitato entro 30 giorni dalla data della riunione.

Il verbale è approvato dai membri del Comitato nel corso della riunione successiva del Comitato.

I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori.

Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 7.

Art. 7 (Consultazioni per iscritto)

Il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax.

La relativa decisione sarà adottata, opportunamente motivata, decorso tale termine.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale come assenso.

Art. 8

(Trasmissione della documentazione)

La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato e la Segreteria del Comitato è effettuata, preferibilmente, a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, sarà utilizzata, a seconda dei casi, la trasmissione a mezzo fax o posta ordinaria.

Quando il sistema lo consentirà, la Commissione riceverà tutta la documentazione via SFC.

I membri del Comitato comunicano alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

Art. 9

(Segreteria del Comitato)

In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione per la consultazione nel Comitato di Sorveglianza, la concertazione con le "parti", nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato, è istituita una Segreteria del Comitato di Sorveglianza, presso l'Autorità di Gestione (Direzione Agricoltura).

Gli oneri di funzionamento della Segreteria, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le eventuali spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell' Assistenza Tecnica del PSR Piemonte 2007-2013 nel rispetto delle disposizioni dell'art. 66 del Regolamento (CE) n. 1968/2005, nonché delle norme in materia di ammissibilità delle spese stabilite a livello nazionale.

Art. 10

(Procedure di modifica del PSR)

L'Autorità di Gestione del PSR sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del PSR, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea.

Art. 11

(Gruppi di lavoro)

Il Comitato di Sorveglianza può proporre l'istituzione di gruppi di lavoro settoriali come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

La composizione dei gruppi di lavoro è concordata con l'Autorità di Gestione del PSR, sulla base dei criteri di competenza e di interesse per tema da trattare.

Art. 12

(Trasparenza e comunicazione)

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione sul sito Internet della Regione Piemonte, sezione Agricoltura, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

E' sottoposta al Comitato di Sorveglianza, periodicamente, una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

Art. 13

(Competenze su PSR 2000-2006)

Il Comitato di Sorveglianza subentra a tutti gli effetti al Comitato di Sorveglianza del precedente periodo di programmazione (PSR 2000-2006) e al Comitato di Sorveglianza di Leader + della Regione Piemonte.

Art. 14

(Norme attuative)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, le disposizioni del Programma regionale di Sviluppo Rurale adottato con decisione della Commissione C(2007)5944 del 28 novembre 2007, e delle altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.